

L' Assistenza Fiscale

nella

Procedura Stipendi Cineca

NORMATIVA di Riferimento : Circolare 13 del 6/4/2006

Il Modello 730 è una dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai contribuenti che risultano essere nel 2006 lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Essi si possono rivolgere al proprio Sostituto d'imposta (qualora sia disponibile a prestare assistenza fiscale), ad un Centro di assistenza fiscale e da quest'anno anche presso un professionista abilitato all'invio telematico.

I **vantaggi** per il contribuente sono:

- il rimborso o l'addebito dell'imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
- l'adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2006;
- l'apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.

Nulla è variato rispetto all'anno 2005 in merito alle modalità di presentazione e ai contribuenti tenuti alla presentazione o che ne hanno la facoltà.

Una rilevante **novità** riguarda, invece, l'**inserimento tra i soggetti abilitati dei professionisti**, e cioè degli iscritti agli Albi dei Consulenti del lavoro, dei Dottori commercialisti, e dei Ragionieri e Periti commerciali, previsto dal D.L. n. 203/2005, collegato alla Finanziaria 2006 e convertito dalla legge n. 248/2005.

Un'altra novità è l'introduzione del limite di esonero per le imposte scaturenti dal modello 730, prima previsto solo per l'Unico;

tale previsione è stata introdotta dall'art. 137 della Legge finanziaria 2006, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, **non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di € 12.**

Di seguito si analizzano in sintesi gli adempimenti del sostituto d'imposta connessi al conguaglio da Modello 730.

Le modalità operative di svolgimento dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 2006 sono contenute nella Circolare 13 del 06.4.2006 dell'Agenzia delle Entrate della quale vediamo di seguito una sintesi dei concetti fondamentali.

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

Il Modello 730/2006 può essere utilizzato, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

- **lavoratori dipendenti** e pensionati;*
.....
- **sacerdoti della Chiesa cattolica;***
.....
- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili;***
.....

NOVITA'

*Da quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, **il modello 730 può essere presentato anche ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).***

*In caso di contratti di **lavoro a tempo determinato inferiore all'anno** il contribuente può rivolgersi:*

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006;*
- a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2006 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.*

*Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che **posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa)**, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.*

.....

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2006 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2005 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA;
.....
- non sono stati residenti in Italia nel 2005 e/o non lo sono nel 2006;
.....

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro e' cessato.

*Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti **deceduti**.*

Fin dall'assistenza fiscale prestata nel 1999 è possibile presentare un Mod. 730 in forma congiunta da parte dei coniugi.

1.3 Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta mediante la presentazione del modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

.....
.....
*Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come **dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale e' presentata la dichiarazione congiunta**.*

.....
Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

1.4 Dichiarazione "730-integrativo"

*Qualora il **contribuente** riscontri nella dichiarazione 730 presentata **errori** od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), **la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa.***

*Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, **entro il 31 ottobre 2006**, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.*

.....
Il CAF o il Professionista abilitato conseguentemente:

.....
*- fa pervenire, entro la medesima data del **15 novembre 2006**, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di **dicembre**;*

.....
*Il **contribuente** che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un **minor rimborso** o un **maggior debito**, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello **UNICO 2006 Persone fisiche** e **provvedere direttamente** al pagamento delle somme dovute.*

Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322.

ATTENZIONE !!!

*La presentazione di **una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730**, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.*

1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Acconti

*Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il **mese di settembre 2006** al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.*

Rateizzazioni

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tal caso, **il contribuente indicherà** nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 **il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque**, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli **interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile**.

Questo implica che la rateizzazione degli importi, se la prima liquidazione utile è quella di LUGLIO non può protrarsi oltre il mese di NOVEMBRE.

ATTENZIONE !!!

Non e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

.....
.....

*Tutti i **sostituti d'imposta**, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, **hanno l'obbligo di effettuare i conguagli** derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.*

(art.37, c.4, D.L. 241 del 1997).

*In caso di inosservanza delle citate disposizioni (arti.37, c.2 e 4, D.L. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d'imposta la **sanzione amministrativa** da euro 258 a euro 2582.*

4. Conguagli

4.1 Modalità e termini

*I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal **mese di luglio**, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 **trasmessi** dai Caf o dai professionisti abilitati **entro il 30 giugno 2006**.*

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti devono tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2006.

E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

*Qualora si verifichi il **passaggio di dipendenti**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro**, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.*

NOVITA'

*Da quest'anno, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n.80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, ne' a credito ne' a debito, se **l'importo di ogni singola imposta** o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di **dodici euro**.*

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio.

Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD).

.....

Conguagli a debito

*Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di **luglio 2006**.*

*Nel caso in cui la **retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente** per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2006.*

*Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello **0,40 per cento mensile**, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.*

*Se e' stata chiesta la **rateizzazione** il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello **0,50 per cento mensile** previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.*

*Se la **retribuzione mensile e' insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato**, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.*

*Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che **rettifica** un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2006 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.*

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2006 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef.

Se tale retribuzione e' insufficiente l'importo residuo e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2006, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

.....

*I conguagli derivanti da **dichiarazioni integrative** devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di **dicembre**.*

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta

- la cessazione del rapporto di lavoro ovvero*
- l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione,*

il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione,

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute,.....

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.


.....
Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del D.P.R. 600 del 29.9.1973.

.....
.....

FUNZIONI DELLA PROCEDURA CSA

Dal Menu principale > Adempimenti > Assistenza fiscale, si accede alla lista di tutte le funzioni della Procedura CSA per compiere tutte le operazioni inerenti l'assistenza fiscale.



CARICAMENTO FILE DA CAF/PROFESSIONISTA

GESTIONE ASSISTENZA FISCALE

CARICAMENTO VOCI ASSISTENZA FISCALE

AGGANCIO ASSISTENZA FISCALE APPLICATA

STAMPA ARCHIVIO ASSISTENZA FISCALE

RIDEFINIZIONE RATE PER INCAPIENZA

STAMPA LETTERA INADEMPIENTI CAF/PROFESSIONISTA

Inoltre dal Menu principale > Tabelle > Tabelle Generali si accede alla tabella:

CAF – VOCI

Sono presenti tutte le voci utilizzate nell'applicazione dell'Assistenza Fiscale con ogni informazione connessa, è possibile anche effettuarne una stampa.

TIPI DI COMUNICAZIONE CAF

Attualmente i possibili tipi di comunicazione dei dati provenienti dai Caf/Professionista sono:

- O = Ordinario**
- R = Rettificativo**
- I = Integrativo**

ENTI

In questa tabella sono memorizzati tutti i dati dei CAF/Professionisti disponibili nella Procedura CSA.

Sono identificabili attraverso un codice Ente formato da una lettera iniziale seguita da cinque cifre corrispondenti al numero di iscrizione all'albo dei CAF o dei Professionisti.

Nel caso di **CAF DIPENDENTI** la prima lettera del codice Ente è una **C** e nel caso si tratti di un **CAF IMPRESA** è una **K**. Nel caso di un **PROFESSIONISTA ABILITATO** la prima lettera sarà una **F**.

Infine nel caso in cui sia l'Ateneo stesso a prestare assistenza fiscale, il codice Ente da indicare è **C00000** - ATENEO SOSTITUTO-.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

Inserimento dati provenienti dai Caf/Professionista

Se i dati provenienti dai Caf o da un Professionista abilitato sono su supporto magnetico, per inserirli utilizzare la funzione:

Caricamento file da Caf/Professionista

Se i dati provenienti dai Caf o da un Professionista abilitato sono su supporto cartaceo, per inserirli utilizzare la funzione:

Gestione Assistenza Fiscale

Travaso degli importi di Assistenza Fiscale

Dopo aver inserito tutti gli importi provenienti dai Caf o da un Professionista abilitato, nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale è necessario eseguire la funzione:

Caricamento Voci Assistenza fiscale

che inserisce gli importi nell'Archivio delle Voci Variabili affinché possano essere successivamente liquidati.

Liquidazione degli importi di assistenza fiscale

Lancio delle liquidazioni con i capitoli connessi all'assistenza fiscale, verifica e controllo delle situazioni critiche. Consolidamento delle liquidazioni.

Aggancio degli importi liquidati

Aggiorna l'Archivio dell'Assistenza Fiscale con gli importi effettivamente liquidati ai fini di poter compilare correttamente tutte le dichiarazioni del sostituto che richiedono i dati dell'Assistenza Fiscale applicata.

Interruzione delle operazioni di assistenza fiscale

Qualora sopraggiungano eventi per i quali non è più possibile applicare gli importi di assistenza fiscale, il procedimento si interrompe.


INSERIMENTO DATI PROVENIENTI DA CAF/PROFESSIONISTI

Il Caf o il Professionista abilitato comunica i dati al sostituto d'imposta in due modi:

- supporto magnetico
- supporto cartaceo

Se i dati pervengono dai Caf o dai Professionisti abilitati, su supporto magnetico, per inserirli è necessario utilizzare la funzione di:

Caricamento file da Caf/Professionista



Consente di stampare il contenuto di un file proveniente da un Caf o da un Professionista abilitato e successivamente di effettuare l'inserimento dei medesimi dati nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale.

La sequenza delle operazioni consigliata prevede prima di eseguire la funzione con la SOLA opzione di:

Stampa di controllo dei dati provenienti da Caf o da Professionista abilitato

Successivamente, solo dopo avere compiuto tutte le verifiche necessarie eseguire nuovamente la funzione con l'opzione di:

Scrittura dati in archivio

In fase di caricamento viene effettuata una serie di controlli che riguardano:

Codice fiscale del Sostituto

Codice Fiscale

Ruolo

Codice fiscale del Sostituto

Sul supporto magnetico è presente il codice fiscale del Sostituto al quale si vuole comunicare i dati in esso contenuti;

il Caricamento file da Caf/Professionista verifica che il codice fiscale del Sostituto sia il medesimo presente nei Dati fiscali sostituto (dal Menù principale >Tabelle > Dati fiscali sostituto) valido alla data di caricamento del file.

Codice Fiscale

Il Codice Fiscale comunicato dal Caf o dal Professionista abilitato deve essere presente nell'Archivio dell'Anagrafica alla data in cui viene effettuata la funzione di Caricamento (cioè la data di sistema del computer). Comunque, se nell'Archivio dell'Anagrafica esistono più codici fiscali, viene emessa opportuna segnalazione.

Ruolo

Il Caricamento file da Caf/Professionista "legge" il ruolo o i ruoli relativi ad un codice fiscale dall'Archivio delle Posizioni; è quindi indispensabile che la situazione di quest'ultimo archivio sia in assoluta sincronia con quanto riportato nell'Archivio degli Eventi di Carriera.

Il Caricamento file da Caf/Professionista dei dati nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale non viene effettuato se la matricola è presente nell'Archivio delle Posizioni con uno dei seguenti ruoli:

- II** Incaricati interni
- SD** Supplenti docenti
- SI** Supplenti docenti interni
- ER** Eredi

Se il ruolo è fra quelli accettati, ma nell'Archivio delle Posizioni risulta essere non in servizio nemmeno un giorno nel primo mese utile di applicazione (che per il 2006 è LUGLIO), se per la matricola esiste complessivamente un debito (ossia la somma algebrica di tutti i tributi dovuti è > zero) allora i dati provenienti dal Caf/Professionista vengono inseriti nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale impostando il campo Versamento Ass. Fiscale a 1 = Carico dipendente.

La situazione è comunque segnalata nella Stampa Messaggi post-elaborazione.

Se i dati pervengono dai Caf o dai Professionisti abilitati, su supporto cartaceo, per inserirli è necessario utilizzare la funzione di:

Gestione Assistenza Fiscale

Com.	Emissione	Divisa	CAF/Prof.	Ricezione	Causa non liq	Num. rate	Tipo cong.	Esito 1°	Esito 2°	Carico dip

Dopo aver immesso la Matricola, con il tasto *Inserisci* si presenta la prima mappa dei inserimento dati provenienti da Caf o da Professionista abilitato.

Tipo di Comunicazione:

Attualmente i possibili tipi di comunicazione dei dati provenienti dai Caf sono :

- O = Ordinario**
- R = Rettificativo**
- I = Integrativo**

Sono presenti nella Tabella Tipi di Comunicazione CAAF

CAF/PROFESSIONISTA

I Caf/Professionisti abilitati disponibili in Procedura Csa, sono contenuti nella Tabella Enti e sono identificabili dalla prima lettera del codice che è una **C** (se si tratta di Caf Dipendenti) oppure di una **K** (se si tratta di Caf Impresa) oppure una **F** (se si tratta di un Professionista abilitato) seguita dal un numero di 5 cifre corrispondente all'identificativo di iscrizione all'albo dei Caf/Professionisti abilitati.

Nel caso in cui il CAF/Professionista non fosse presente nella suddetta tabella, la procedura esegue *automaticamente* il suo inserimento nelle tabelle stesse solo nel caso di caricamento delle comunicazioni da supporto magnetico (ricavando i dati partendo da quelli presenti sul supporto magnetico); diversamente nel caso di caricamento delle comunicazioni da supporto cartaceo occorre richiedere l'inserimento al Servizio Consulenza DAC, comunicando tutti i dati necessari alla compilazione.

Data emissione

Data di emissione da parte del CAF/Professionista del supporto cartaceo.

Data di ricezione

Data di ricezione da parte dell'Ateneo del supporto cartaceo.

Conclusa la fase di immissione dati generali della comunicazione con il tasto Importi, si accede ad una seconda mappa dove inserire, per ogni imposta, l'importo.

CAAF Importi

Anno: 2006 Matr.: 0 Non assegnato00 / Non assegnato

Tipo com.: O - Ordinario Data emissione: 28/05/2006

Tributo	Importo	Regione	Comune
IRPEF DIPENDENTE saldo	100,00		
IRPEF DIPENDENTE saldo rimborsare	0		
ADD. REG. DIPENDENTE saldo	10,00	06 - Emilia Romagna	
ADD. REG. DIPENDENTE saldo rimborsare	0		
ADD. COM. DIPENDENTE saldo	0		
ADD. COM. DIPENDENTE saldo rimborsare	0		
IRPEF DIPENDENTE primo acconto	200,00		
IRPEF DIPENDENTE secondo acconto	0		
ACCONTO tassazione separata DIPENDENTE	0		
ADD. REG. CONIUGE saldo	0		
ADD. REG. CONIUGE saldo rimborsare	0		
ADD. COM. CONIUGE saldo	0		
ADD. COM. CONIUGE saldo rimborsare	0		
ACCONTO tassazione separata CONIUGE	0		


OK Annulla

TRAVASO IMPORTI DI ASSISTENZA FISCALE

Inseriti tutti gli importi provenienti dai Caf/Professionisti abilitati, nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale, effettuati tutti gli opportuni controlli, eseguire la funzione:

Caricamento Voci Assistenza Fiscale

che inserisce gli importi di assistenza fiscale nell'Archivio delle Voci Variabili affinché possano essere successivamente liquidati.



L'Anno ed il Mese richiesti sono quelli sui quali verranno inserite le voci per le matricole richieste.

Tipo di Caricamento : scegliere quello relativo al caricamento che si intende effettuare.

Se *Tipo di Caricamento* = Saldo / Primo Acconto

Mese : viene proposto Luglio, ma è possibile modificarlo con un mese successivo, attualmente solo con la password di ADMINCSA.
Non è in alcun caso accettato un mese anteriore.

Se *Tipo di Caricamento* = Secondo Acconto oppure
Rettifica Secondo Acconto

Mese : viene proposto Novembre, ma è possibile modificarlo con un mese successivo;
non è in alcun caso accettato un mese anteriore.

L'elenco delle voci inserite dalla funzione di Caricamento Voci Assistenza Fiscale nell'Archivio delle Voci Variabili, si trova nell'Appendice A in fondo alla documentazione.

Se *Tipo di Caricamento* = Integrativa

Mese : viene proposto Agosto, ma è possibile modificarlo con un mese successivo;
non è in alcun caso accettato un mese anteriore.

Se *Tipo di Caricamento* = Rettifica Saldo / Primo Acconto

Mese : viene proposto Agosto, ma è possibile modificarlo con un mese successivo;
non è in alcun caso accettato un mese anteriore.

Attenzione:

Per i ruoli che nella Tabella Ruoli Locali hanno impostato il flag "Pagam.mese successivo" = 1, il travaso delle voci viene effettuato in automatico sul mese precedente a quello proposto nella mappa.

Ad esempio:

se il *Tipo di Caricamento* = Saldo/Primo Acconto

il *Mese* da inserire è comunque Luglio ma le voci vengono inserite su Giugno.

La funzione elabora solo le matricole che nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale hanno il flag Applicazione di Saldo/Primo acconto oppure Secondo Acconto = Abilitata, mentre non elabora nulla se il medesimo flag = Inibita oppure il flag Versamento Ass. Fisc è impostato = 1 Carico dip.

RUOLO

Il Caricamento Voci Assistenza Fiscale "legge" il ruoli o i ruoli relativi ad una matricola dall'Archivio delle Posizioni; è quindi indispensabile che la situazione di quest'ultimo archivio sia in assoluta sincronia con quanto riportato nell'Archivio degli Eventi di Carriera.

Nessun controllo è attivato sui flag delle Posizioni economiche.

I ruoli considerati ai fini del Caricamento Voci Assistenza Fiscale sono SOLO quelli classificati come di lavoro dipendente o assimilato.

Questi ruoli sono identificabili in Procedura CSA come segue:

nella Tabella Ruoli hanno un valore "Tipo di Rapporto", che nell'opportuna tabella (quella dei Tipi di Rapporto) è catalogato con il flag "Tipo di Conguaglio" = D (Dipendente) oppure S (Assimilato).

RUOLO UNICO

Per le matricole con un unico ruolo presente nell'Archivio delle Posizioni il Caricamento Voci di Assistenza Fiscale se la somma algebrica degli importi di assistenza fiscale è un credito effettua l'inserimento delle voci solo se c'è almeno un giorno di servizio nell'*Anno* richiesto.

Se la somma degli importi da assistenza fiscale è un debito per il dipendente, affinché le voci vengano inserite nel *Mese* richiesto, è sufficiente che vi sia almeno un giorno di servizio nel medesimo;

Nel caso invece di inserimento voci di assistenza fiscale per un Tipo di Comunicazione = Rettifica ma senza rateizzazione, il debito è dato dalla differenza tra gli importi della comunicazione Rettificativa e quella Ordinaria.

MOLTEPLICITA' DI RUOLI

Se la matricola ha più ruoli attivi nell'Archivio delle Posizioni ovvero con attività in servizio nell'Anno, le voci verranno inserite su quello attivo nel *Mese*.

Se esistono più ruoli attivi nel *Mese*, ha priorità il ruolo principale (Tabella dei Tipi Rapporto, flag "Principale"; in presenza di più ruoli principali o in assenza di questi e quindi in presenza di soli ruoli secondari, le voci vengono inserite sul ruolo che ha la data di fine rapporto più lontana;

se non esiste una data di fine rapporto più lontana, ossia i ruoli hanno la medesima data di fine rapporto, le voci vengono inserite sul ruolo con la data di inizio rapporto più recente; infine nel caso in cui coincidano le date di inizio e fine per tutti i ruoli, la scelta del ruolo in cui vengono inserite le voci è del tutto casuale.

ATTENZIONE: il ruolo è attivo nell'Archivio delle Posizioni se non esiste alcun evento di cessazione.

Se il dipendente si trova in una qualche aspettativa con assenza di retribuzione, il ruolo nell'Archivio delle Posizioni risulta comunque attivo.

RATEIZZAZIONI

La Circolare 13 del 06.4.2006 al punto 4. Conguagli prevede che il dipendente possa richiedere la **rateizzazione degli importi da assistenza fiscale** relativi al Saldo e Primo Acconto, ma non al Secondo Acconto.

La norma prevede che il sostituto calcoli l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi **interessi dello 0,50 per cento mensile** previsti, e trattenga gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente si esegue cioè una rideterminazione del numero delle rate.

Se è quindi prevista la rateizzazione degli importi di assistenza fiscale, deve essere presente nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale il Numero di Rate, in questo caso il Caricamento Voci Assistenza Fiscale procede con il calcolo e l'inserimento degli importi rateizzati e delle relative voci di interessi da rateizzazione a partire dal *Mese* richiesto. Il calcolo degli importi delle singole rate, segue un algoritmo esposto di seguito.

Le voci di tributo sono inserite con 2 decimali dopo la virgola mentre quelle di interessi con 5 decimali.

In APPENDICE B viene esposto con anche l'ausilio di un esempio l'algoritmo utilizzato dal Caricamento Voci di Assistenza Fiscale.

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE

Cessazione

Il Numero di Rate viene in automatico rideterminato qualora esista nell'Archivio degli Eventi di Carriera una cessazione compresa nell'intervallo temporale previsto dalla rateizzazione.

Ad esempio, se il Numero delle Rate presente nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale è 5 e si è Scelto Luglio come primo mese di Caricamento Voci ma è presente nel mese di settembre un evento di cessazione, il programma riduce le rate da 5 a 3 ed inserisce 3 voci di assistenza fiscale con l'importo totale diviso per 3 anziché per 5 e le relative voci di interessi.

Tardiva comunicazione

In merito al Numero di Rate la Circolare 122 del 1.6.1999 al punto 7 spiega come rideterminarne il loro numero complessivo nel caso in cui la comunicazione degli importi, da parte del Caf o del Professionista abilitato, giunga oltre i termini.

Anche in questo caso, non essendo possibile rispettare la scelta del contribuente circa il Numero di Rate prescelto da quest'ultimo, la funzione di Caricamento Voci Assistenza Fiscale in automatico ripartisce le somme a debito in un nuovo Numero di Rate che consente di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione, inserendo le relative voci di interessi che non sono dovuti sulla prima rata.

Incapienza della retribuzione

Attenzione: le rate non vengono in automatico rideterminate in presenza di Eventi di Carriera che comunichino una qualunque aspettativa anche se senza retribuzione, perché come già detto, il ruolo nell'Archivio delle Posizioni, in queste situazioni risulta essere comunque attivo.

In questi casi è necessario intervenire manualmente direttamente sull'Archivio delle Voci variabili oppure utilizzando la funzione di **Rideterminazione rate x incapacienza**.

La rideterminazione automatica viene comunque sempre segnalata nella stampa dei Messaggi dell'elaborazione.

RATEIZZAZIONE E PASSAGGI DI RUOLO

Nel caso in cui per un dipendente che ha optato per la rateizzazione esista negli Eventi di Carriera un passaggio di ruolo nell'arco temporale della rateizzazione, ogni rata viene inserita dal Caricamento Voci Assistenza Fiscale sul ruolo attivo a fine mese.

Ad esempio, se il Numero delle Rate presente nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale è 5, si è scelto Luglio come *Mese* ed esiste un passaggio di ruolo al 20 Settembre, il Caricamento Voci inserisce 2 rate sul vecchio ruolo e 3 sul nuovo.

Se il passaggio di ruolo interviene successivamente al Caricamento Voci di Assistenza Fiscale rateizzate, le voci relative alle rate di importi da assistenza fiscale possono essere "trasferiti" da un ruolo all'altro con la funzione di:

Travaso Voci personali/variabili per cambio ruolo

dal menu principale Personale > Voci > Travaso Voci personali/variabili per cambio ruolo.

VOCI DI ASSISTENZA FISCALE GIA' PRESENTI IN ARCHIVIO

Se la funzione di Caricamento Voci Assistenza Fiscale viene eseguita più volte, la prima esecuzione reinserisce le voci di assistenza fiscale nell'Archivio Voci variabili; le successive elaborazioni troveranno già presenti delle voci di assistenza fiscale.

Se il codice voce è presente nel *Mese* con uguali Importo ed Ente non viene effettuata alcuna operazione.

Se il codice voce è già presente nel *Mese* su di un ruolo diverso oppure sullo stesso ruolo, ma sono diversi Importo o Ente viene effettuata la cancellazione ed il reinserimento con i nuovi valori.

La cancellazione ed il reinserimento sono previsti anche nel caso di ruolo diverso, ma voci con stesso Importo ed Ente.

Attenzione :

nessun controllo viene effettuato su mesi diversi dal *Mese* di lancio del Caricamento Voci Assistenza fiscale.

Ad esempio se la prima esecuzione viene effettuata con Mese uguale a Luglio, se successivamente viene rieseguita con Mese uguale ad Agosto, questo inserirà nuovamente tutte le voci di Assistenza Fiscale, come se fosse la prima esecuzione in assoluto.

In questi casi occorre intervenire manualmente provvedendo alla cancellazione delle voci di assistenza fiscale prima del lancio della funzione di Caricamento Voci Assistenza Fiscale.

LIQUIDAZIONE VOCI ASSISTENZA FISCALE

I capitoli per la liquidazione degli importi di assistenza fiscale sono:

- 0001 05 Assistenza fiscale saldo**
- 0001 06 Assistenza fiscale 1.mo acconto**
- 0001 08 Assistenza fiscale 2.do acconto**

anche nel caso in cui le operazioni relative all'assistenza fiscale dovessero protrarsi oltre il primo mese, che per l'anno 2006 è Luglio.

Incapienza della Retribuzione

In presenza di importi di assistenza fiscale complessivamente maggiori dell'intera retribuzione (a causa ad esempio di aspettativa senza retribuzione o con retribuzione ridotta oppure per eventi di cessazione sopravvenuti dopo il Caricamento Voci Assistenza Fiscale), si potrebbero verificare situazioni di incapienza della retribuzione.

Le disposizioni normative prevedono che non sia possibile trattenere importi di assistenza fiscale oltre la capienza della retribuzione.


Il verificarsi quindi di queste rende necessario ridurre il prelievo fino a concorrenza della retribuzione e procedere con il differimento dei pagamenti (secondo prevede la Circolare 13 del 06.4.2006 al punto 4 applicando l'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Incapienza della Retribuzione in presenza di rateizzazione

Come prevede la Circolare 13 del 06.4.2006 al punto 4, se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Per fare ciò in modo automatico è stata implementata la funzione di:

Ridefinizione rate per in capienza



La funzione deve essere utilizzata solo quando è noto l'importo complessivo del debito presente nelle liquidazioni.

L'esecuzione infatti oltre all'Anno ed il Mese sul quale si verifica l'incapienza, richiede:

Importo da decurtare

corrispondente all'importo che rende negativa la liquidazione complessiva e sarà quindi liquidabile nel mese successivo.

La prima volta e' consigliabile eseguire la funzione senza attivare l'opzione:

Aggiornamento archivi

la quale effettua l'inserimento vero e proprio nell'Archivio delle Voci variabili con i nuovi importi rideterminati in modo proporzionale al debito nel mese successivo a quello richiesto a video.


E' possibile lanciare tale funzione anche sul mese di Dicembre: in questo caso gli importi del mese verranno decurtati, ma non saranno inserite rate sul mese successivo.

L'elaborazione fornisce un file di log dell'elaborazione, che è possibile stampare, dove sono riportate le voci che vengono "trasferite" dal *Mese* attuale di liquidazione a quello successivo.

Infine, esistono situazioni, come quella della cessazione, nelle quali non è possibile procedere con il differimento del pagamento, nel qual caso il procedimento di applicazione dell'assistenza fiscale si interrompe.

Le modalità di procedimento di questi casi sono esposte nel paragrafo che tratta l'**Interruzione delle operazioni di assistenza fiscale**.

AGGANCIO ASSISTENZA FISCALE APPLICATA



Questa funzione legge TUTTI gli importi di assistenza fiscale presenti nell'Archivio del Liquidato relativamente all'Anno richiesto ed aggiorna l'Archivio dell'Assistenza Fiscale per le *Matricole* richieste.

Le liquidazioni comprensive dei capitoli di assistenza fiscale devono essere consolidate e se attiva la funzione specifica del Parallelismo, anche riconciliate.

Questa funzione si rende indispensabile al fine di poter compilare correttamente tutte le dichiarazioni del sostituto dove vengono riportati gli importi di assistenza fiscale applicata, come il Modello Cud ed il Modello 770.

Al termine dell'elaborazione vengono aggiornati nell'Archivio dell'Assistenza Fiscale i flag di Aggancio di Saldo/Primo Acconto oppure Secondo Acconto.

Controlli effettuati

Se la voce di tributo liquidata è di Saldo o Primo acconto, vengono riportati messaggi di segnalazione nei seguenti casi:

se il mese è diverso da LUGLIO e non esistono voci di interessi

se il mese è LUGLIO ed è stata liquidata una voce di rettifica

se è stata liquidata una voce interessi, ma non la voce di tributo

Se la voce di tributo liquidata è di Secondo Acconto, vengono riportati messaggi di segnalazione nei seguenti casi:

se il mese è diverso da NOVEMBRE e non esistono voci di interessi

se il mese è NOVEMBRE ed è stata liquidata una voce di rettifica

se è stata liquidata una voce interessi, ma non la voce di tributo

Se la voce di rettifica a debito per il dipendente è stata liquidata senza la corrispondente voce di interessi

Se è stata liquidata una voce di interessi senza la voce di tributo.

Vengono inoltre eseguiti controlli di congruità fra l'esistenza di voci di assistenza fiscale liquidate ed i flags di Applicazione Saldo/Primo Acconto e Secondo Acconto consultabili nella mappa di Gestione Assistenza Fiscale.

INTERRUZIONE ASSISTENZA FISCALE

Possono verificarsi situazioni in cui il sostituto d'imposta sia impossibilitato a completare entro il mese di dicembre dell'anno, l'applicazione degli importi di assistenza fiscale.

In tutti questi casi, diversi dal decesso, la Circolare 13 del 06.4.2006 al punto 4.1 e 4.2 prevede che il sostituto d'imposta non effettui i conguagli a debito e comunichi tempestivamente al sostituto gli importi residui.

Questi ultimi, maggiorati dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, devono essere versati direttamente dal dipendente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti privi di retribuzione.

Se durante l'effettuazione delle operazioni di assistenza fiscale sopravviene il decesso del dipendente, questo fa venir meno l'obbligo per il sostituto di applicare gli importi siano essi a debito o a credito.


Rimane solamente l'obbligo da parte del sostituto di comunicare agli eredi gli importi residui.

Per comunicare gli importi residui è necessario utilizzare la funzione di:

STAMPA LETTERA INADEMPIENTI CAF/PROFESSIONISTA


La funzione legge dal SOLO Archivio dell'Assistenza Fiscale è quindi indispensabile prima di effettuare la Stampa della Lettera Inadempienti CAF aver eseguito la funzione di Aggancio Assistenza Fiscale.

Vengono calcolati gli importi di assistenza fiscale non liquidati come differenza fra gli importi Comunicati e quelli Liquidati consultabili nella mappa di Gestione Assistenza Fiscale e se richiesto in fase di lancio anche i relativi interessi fino al massimo al 31.12.



STAMPA ARCHIVI ASSISTENZA FISCALE

La funzione consente di ottenere una stampa dell'Archivio dell'Assistenza Fiscale.



Risulta particolarmente utile dopo aver effettuato l'inserimento degli importi di assistenza fiscale, siano essi pervenuti su supporto cartaceo oppure su supporto magnetico ed acquisiti utilizzando la funzione di Caricamento file a Caf/Professionista.

APPENDICE A

ELENCO VOCI DI ASSISTENZA FISCALE

Tipo di Comunicazione = Ordinaria

Saldo Irpef

2730 Saldo Irpef (assist. fisc.)

2731 Saldo Irpef da rimborsare (assist. fisc.)

Primo Acconto Irpef

0842 1.mo Acconto Irpef Dichiarante

1720 Irpef Coniuge 1.mo acconto

Addizionale Regionale

1781 Add. Reg. Dichiarante

1750 Add. Reg. Dichiarante da rimborsare

1784 Add. Reg. Coniuge

1754 Add. Reg. Coniuge da rimborsare

Addizionale Comunale

1727 Add. Com. Dichiarante

1752 Add. Com. Dichiarante da rimborsare

1729 Add. Com. Coniuge

1756 Add. Com. Coniuge da rimborsare

Secondo Acconto Irpef

0840 2.do Acconto Irpef Dichiarante

1722 2.do acconto Irpef Coniuge

Acconto tassazione separata

1894 Acconto TS Dichiarante

1780 Acconto TS Coniuge

Tipo di Comunicazione = Integrativa
--

Saldo Irpef

1743 Saldo Irpef (Mod.730 int)

Addizionale Regionale

1746 Add. Reg. Dichiarante (Mod.730 int)

1747 Add. Reg. Coniuge (Mod.730 int)

Addizionale Comunale

1728 Add. Com. Dichiarante (Mod.730 int)

1730 Add. Com. Coniuge (Mod.730 int)

Acconto tassazione separata

1744 Acconto TS Dichiarante (Mod.730 int)

1745 Acconto TS Coniuge (Mod.730 int)

Tipo di Comunicazione = Rettificativa

Saldo Irpef

2732 Rettifica Saldo Irpef Dichiarante
2733 Rettifica Saldo Irpef da rimborsare

Primo Acconto Irpef

0830 Rettifica 1.mo Acconto Irpef Dichiarante
1721 Rettifica 1.mo Acconto Coniuge

Addizionale Regionale

1741 Rettifica Add. Reg. Dichiarante
1740 Rettifica Add. Reg. Coniuge
1751 Rettifica Add. Reg. Dichiarante da rimborsare
1755 Rettifica Add. Reg. Coniuge da rimborsare

Addizionale Comunale

1735 Rettifica Add. Com. Dichiarante
1753 Rettifica Add. Com. Dichiarante da rimborsare

1736 Rettifica Add. Com. Coniuge
1757 Rettifica Add.. Com. Coniuge da rimborsare

Secondo Acconto Irpef

0823 Rettifica 2.do Acconto Irpef Dichiarante
1723 Rettifica 2.do Acconto Coniuge

Acconto tassazione separata

1892 Rettifica Acconto TS Dichiarante
1739 Rettifica Acconto TS Coniuge

Riepilogo Voci per Tipo di Comunicazione = Ordinario

	Dichiarante	Coniuge
Saldo Irpef	2730	-----
Saldo Irpef Rimborsare	2731	
1.mo Acconto Irpef	0842	1720
2.do Acconto Irpef	0840	1722
Addizionale Regionale	1781	1784
Add. Reg Rimborsare	1750	1754
Addizionale Comunale	1727	1729
Add. Com. Rimborsare	1752	1756
Acconto Tass. Separata	1894	1780

Riepilogo Voci di Interesse per Rateizzazione

	Dichiarante	Coniuge
Saldo Irpef	1873	-----
1.mo Acconto Irpef	1874	1724
Addizionale Regionale.....	1782	1785
Addizionale Comunale.....	1731	1733
2.do Acconto Irpef.....	-----	-----
Acconto Tass. Separata..	1875	1748

Riepilogo Voci di Interesse per Incapienza

	Dichiarante	Coniuge
Saldo all'Irpef	0829	-----
1.mo Acconto Irpef ...	1725	1699
Addizionale Regionale	1783	1786
Addizionale Comunale	1732	1734
2.do Acconto Irpef	1726	1698
Acconto Tass. Separata	1893	1749

Riepilogo Voci per Tipo di Comunicazione = Rettificativa

	Dipendente	Coniuge
Rettifica saldo IRPEF	2732	-----
Rettifica saldo IRPEF da rimb.	2733	
1.mo Acconto Irpef	0830	1721
2.mo Acconto Irpef	0823	1723
Addizionale Regionale	1741	1740
Add.Reg. da rimborsare ..	1751	1755
Addizionale Comunale	1735	1736
Add.Com. da rimborsare ..	1753	1757
Acconto Tass. Separata ...	1892	1739

Riepilogo Voci per Tipo di Comunicazione = Integrativa

	Dipendente	Coniuge
Saldo Irpef (Mod.730 int)	1743	-----
Addizionale Comunale	1728	1730
Addizionale Regionale	1746	1747
Acconto Tass.Separata	1744	1745

APPENDICE B

ALGORITMO per il Calcolo della Rata

Viene esposto di seguito l'algoritmo utilizzato dal Caricamento Voci di Assistenza Fiscale in presenza di richiesta di rateizzazione degli importi globalmente a debito, che determina l'importo delle singole rate, per ciascuna imposta con il relativo importo dovuto per interesse.

Passo 1

Si determina l'importo complessivo dovuto:

S = Somma algebrica di tutte le imposte dovute

Se **S** è un **CREDITO** per il dipendente, non viene effettuata alcuna rateizzazione, in quanto non ricorrono i presupposti, si procede con l'inserimento delle voci.

Se **S** è un **DEBITO** per il dipendente, viene innescato il meccanismo della rateizzazione.

Passo 2

Definiti:

N = Numero di Rate richieste

R = Importo della singola rata

I = Importo dell'interesse

Se tutti gli importi delle singole imposte sono debiti per il dipendente, la singola rata viene così calcolata per ciascuna mensilità:

R= Imposta / N

e gli interessi dovuti per rateizzazione nella misura dello 0,5% come segue:

$$I = R * 0,5 * (N - 1) / 100$$

Se l'importo dell'imposta dovuta non è esattamente divisibile per N, le rate vengono calcolate con sole 2 cifre decimali e l'ultima rata viene determinata per differenza con le precedenti, in modo da liquidare complessivamente l'importo comunicato.

Se esistono imposte con importi a debito ed altre con imposte a credito per il dipendente, allora l'algoritmo procede così:

sul primo *Mese* vengono inserite:

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a credito,
se è possibile,

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a debito fino a concorrenza del credito,

infine,

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a debito rateizzando solo il debito residuo.

In questa operazione l'ordine di scelta delle imposte è quello crescente di importo; tale scelta tende a minimizzare il numero complessivo di rate e quindi di voci inserite nell'Archivio delle Voci Variabili.

ESEMPIO di Applicazione dell'Algoritmo

Caricamento Voci di Assistenza Fiscale con **Mese = Luglio**

Tipo di Caricamento = **Saldo/Primo Acconto**

in presenza di **3 rate** con le seguenti imposte in Euro comunicate dal Caf:

Saldo Irpef	- 35
Primo Acconto Irpef	+ 300
Addizionale Regionale	+ 30

Sul primo *Mese* (Luglio) vengono inserite:

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a credito

Voce 0844 Saldo Irpef - 35

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a debito fino a concorrenza del credito

Voce 1781 Add. Reg. dich. + 30

Infine

le voci di Assistenza Fiscale relative ad imposte con importi a debito rateizzando solo il debito residuo

Voce 0842 1.mo Acconto Irpef + 5 (-35 + 30)
+ (300 - 5) / 3 rate = + 5 + 98,33 = 103,33

sul secondo mese Agosto, oltre alla voce di interesse per rateizzazione, viene inserita la:

Voce 0842 1.mo Acconto Irpef + 98,33

infine

sull'ultimo mese Settembre viene inserita, ancora in aggiunta alle voci di interessi:

Voce 0842 1.mo Acconto Irpef + 98,34

Attenzione:

In occasione della produzione del file Mod.770, occorrerà intervenire sulla mappa di Gestione Assistenza fiscale secondo le modalità di istruzione di compilazione del modello stesso, che potrebbero variare da un anno all'altro.

COMUNICAZIONE ORDINARIA E RETTIFICATIVA DI UN'ADDIZIONALE

Supponiamo di avere una prima comunicazione Ordinaria di un'addizionale senza rate ed una successiva a Rettifica ancora senza rate

Se la Rettifica comunica un'addizionale con **uguale importo** ma **ente diverso**, vengono inserite:

una voce di rettifica con importo uguale e di segno contrario sull'ente specificato dall'ordinaria

una voce ordinaria con lo stesso importo sul nuovo ente rettificato
In questo caso non vengono caricati interessi di rettifica.

Se la Rettifica comunica un'addizionale con **importo diverso** ma **uguale ente**, vengono inserite:

la voce di rettifica con la differenza di importi

voce di relativo interesse di rettifica

Se la Rettifica comunica un'addizionale con **importo diverso** ed **ente diverso**, vengono inserite:

una voce di rettifica con importo di segno contrario sull'ente dell'Ordinaria

una voce di ordinaria con il nuovo importo sull'ente della Rettificativa

se la differenza degli importi di Ordinaria e Rettificativi è positiva anche una voce di interesse di rettifica sulla differenza di importi.

APPENDICE C

Elenco D.L. e Circolari di riferimento

- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Disposizioni in materia di Assistenza fiscale (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.), sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1999, n. 174;
- Decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490. Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.
- Decreto legislativo 31 maggio 1999 n. 164. Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Provvedimento di approvazione del 17 gennaio 2006. Approvazione dei Modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF, 730-3, 730-4, 730-4 Integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
- D.P.C.M. del 20 gennaio 2006 sono state stabilite, tra le altre, le modalità attuative relative alla scelta di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF;

Circolari

- Circolare n. 12/E del 1 aprile 2005. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta e dai CAF per i lavoratori dipendenti;
- Circolare n. 15 del 20/04/2005. Questioni interpretative in materia IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale;
- Circolare n. 17 del 03/05/2005. Nuove questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale;
- Circolare n. 26 del 31/05/2005. Chiarimenti in materia di assistenza fiscale prestata dai Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti;

Circolare 13 del 06 aprile 2006. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Dal sito internet www.fiscooggi.it esattamente al seguente url:

http://www.fiscooggi.it/reader/?Mival=cw_usr_view_articolo&articolo=1665&giornale=1669

Errori Mod.730

Chi ha utilizzato il Mod. 730 per dichiarare i propri redditi ed ha riscontrato errori di compilazione o di calcolo nel prospetto di liquidazione delle imposte ricevuto dal sostituto d'imposta o dal Caf/Professionista, ovvero si accorge di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ha le seguenti possibilità:

- se l'integrazione comporta un **rimborso** o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati), può presentare alternativamente:

un nuovo **Mod. 730 integrativo**, entro il 31 ottobre, ad un Caf (anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico) con la relativa documentazione; in tal caso, con la liquidazione del mese di novembre il sostituto rimborserà il credito spettante;

un Mod. "UNICO Persone fisiche", scegliendo se chiedere il rimborso, riportare la somma a credito per l'anno successivo, o utilizzarla in compensazione per il pagamento di eventuali importi a debito;

- se invece, l'integrazione comporta un **debito** o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) deve **obbligatoriamente** presentare il **modello "UNICO Persone fisiche"** entro i termini previsti per la sua presentazione e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730 (tale importo, infatti, sarà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta).

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità di correggere la dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello UNICO, attraverso l'istituto del Ravvedimento operoso. In sintesi:

si può integrare la dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per correggere errori od omissioni da cui deriva un maggior debito o un minor credito. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per correggere errori od omissioni che determinano un maggior debito d'imposta o minor credito (le sanzioni, in tale ipotesi, saranno applicate, senza riduzioni, dall'Ufficio); entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito

Tardivo versamento e ravvedimento operoso

La sanzione amministrativa per omesso versamento Irpef in acconto o saldo o di ritenute è pari al 30% dell'importo non versato.

In caso di **conguaglio tardivo a debito, sono sempre a carico di chi ha provocato il tardivo versamento le sanzioni** (sia nel caso del Caf e del professionista abilitato che del sostituto di imposta), mentre sono a carico del contribuente gli interessi (2,5% annuo). Infatti gli interessi dovranno essere trattenuti, tramite il sostituto 'imposta, al contribuente e versati in cumulo (con lo stesso codice tributo) con le somme a cui si riferiscono. Nel caso in cui l'errore sia determinato da chi ha prestato assistenza fiscale, lo stesso potrà sistemare l'errore mediante l'emissione di un modello 730 rettificativo in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo di imposta. Il **tardivo versamento**, dovuto sia da ritardo di conguaglio del modello 730-4 sia da rettificativi, **può essere sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso da parte del soggetto che ha commesso l'errore**. Il ravvedimento permette la riduzione della sanzione nella misura ridotta ad 1/8 (3,75%) se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento delle imposte, ovvero nella misura ridotta ad 1/5 (6%) se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione; le somme dovranno essere versate tramite modello F24 utilizzando gli opportuni codici tributo.

Ad esempio:

8915: sanzione pecuniaria Irpef – rettifica modello 730 – ravvedimento

8916: sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef - rettifica modello 730 – ravvedimento

8917: sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef - rettifica modello 730 – ravvedimento.

Integrazione, rettifica e ravvedimento operoso

Panoramica sulle possibili soluzioni per "sistemare" eventuali errori e omissioni commessi in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi

Per Unico 2003 e 730/2003 si apre la stagione dei ravvedimenti. I contribuenti che si accorgono di un errore o di una dimenticanza in sede di compilazione della dichiarazione ovvero di aver calcolato male l'imposta da pagare e che intendono, nell'uno come nell'altro caso, porre rimedio alle inesattezze, hanno la possibilità di correre ai ripari per integrare versamenti carenti o tardivi oppure per pagare quelli eventualmente omessi. I contribuenti hanno, altresì, la possibilità di rettificare Unico 2003 e 730/2003. Tale opportunità è prevista sia nell'ipotesi in cui l'interessato abbia presentato una dichiarazione errata a proprio favore sia nell'ipotesi in cui lo sbaglio sia a favore del Fisco.

Alla luce della normativa in vigore e dei chiarimenti emanati nel tempo dall'Agenzia delle Entrate, si propone una panoramica delle possibili soluzioni percorribili dai contribuenti per correggere eventuali errori od omissioni verificatesi in sede di compilazione delle dichiarazioni Unico 2003 e 730/2003.

Le condizioni per il ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso permette al contribuente di sanare spontaneamente irregolarità e omissioni di versamenti o adempimenti, beneficiando dell'applicazione delle sanzioni ridotte, il cui ammontare varia a seconda della tempestività del ravvedimento (ravvedimento "breve" o "lungo") e del tipo di violazione commessa. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

- le violazioni oggetto di regolarizzazione spontanea non sono state già constatate dall'amministrazione finanziaria
- non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (ad esempio, richieste di documenti, questionari, inviti di comparizione, eccetera) delle quali l'autore della violazione o i soggetti solidamente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Tipologia di irregolarità in materia di imposte dirette sanabili con il ravvedimento operoso
Le violazioni in materia di imposte dirette che possono essere regolarizzate attraverso il ravvedimento operoso sono:

- omessi o carenti versamenti
- violazioni formali
- violazioni sostanziali
- omessa presentazione della dichiarazione.

Versamenti omessi, carenti o tardivi

L'omesso, carente tardivo o versamento d'imposta è regolarizzabile mediante ravvedimento in base all'articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 472/1997. La sanzione ordinaria, a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, l'acconto o il saldo annuale delle imposte dirette (Irpef o Irpeg) è pari al 30 per cento dell'importo non versato.

La fattispecie dell'omesso, carente o tardivo versamento può essere sanata entro: - il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione e non oltre il 21 agosto 2003. In questi casi, la sanzione da applicare è pari al 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento) dell'imposta non versata. Devono essere altresì versati, cumulativamente con l'imposta, anche gli interessi moratori da calcolare giornalmente nella misura del 3 per cento annuo - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. La sanzione da applicare in questi casi è pari al 6 per cento (1/5 del 30 per cento) dell'importo non versato. Anche in questo caso vanno aggiunti gli interessi moratori (calcolati giorno per giorno), nella misura del 3 per cento annuo, cumulandoli con il tributo ancora dovuto.

.....

.....

.....

Il modello F24

In caso di ravvedimento, le somme dovute, gli interessi e le sanzioni si versano con il modello F24. Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, usando il codice relativo al tributo; le sanzioni si pagano a parte, usando l'apposito codice.

Modello 730/2002, come correggerlo

**Cosa fare quando ci si accorge di aver commesso errori
Dal mese di luglio le operazioni di conguaglio**

Occhio al prospetto di liquidazione! I contribuenti che hanno presentato il 730, ne riceveranno una copia, corredata del prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730-3), entro il 15 giugno dal sostituto d'imposta, se a lui hanno richiesto l'assistenza fiscale, ovvero entro il 20 giugno dal Caf al quale lo hanno consegnato. E' molto importante, appena si riceve tale prospetto, controllarlo, per verificare la presenza di eventuali errori di compilazione o di calcolo commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale; in tal caso, infatti, occorre tempestivamente ricontattarlo affinché provveda a correggerli in tempo utile perché se ne tenga conto al momento delle operazioni di conguaglio.

A luglio arriva il rimborso (o si paga il debito). Quanto risulta dal prospetto di liquidazione va ad incidere sugli emolumenti corrisposti a partire dal mese di luglio (o sui ratei di pensione a partire dal mese di agosto o di settembre); è in quei mesi, infatti, che il datore di lavoro (o l'ente pensionistico) effettua i rimborsi o trattiene le imposte dovute (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, acconto del 20% per alcuni redditi a tassazione separata). E' da tener presente che i debiti o i crediti risultanti dal modello 730, contrariamente a quanto avviene con il modello UNICO, sono, rispettivamente, trattenuti o rimborsati, anche se d'importo inferiore a euro 10,33 (lire 20.000).

Credito non completamente rimborsato. Il rimborso avviene mediante la corrispondente riduzione da parte del sostituto d'imposta delle ritenute operate sui compensi corrisposti a luglio, o, se insufficienti, con riferimento a tutti gli emolumenti da lui corrisposti nel mese di luglio; se anche ciò non basta a rimborsare tutte le somme, i restanti importi vanno resi mediante riduzione delle ritenute operate nei successivi mesi del 2002. Se, infine, il sostituto non riesce ad erogare tutte le somme a rimborso entro il mese di dicembre, deve evidenziare tale circostanza nel modello Cud e darne comunicazione al dipendente, che potrà esporre la cifra non incassata nella successiva dichiarazione dei redditi.

Debito non completamente trattenuto. Le somme a debito sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte a luglio o, se insufficienti, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell'anno, con applicazione di interessi nella misura dello 0,40% mensile, trattenuti anch'essi dalle retribuzioni. Il sostituto d'imposta, se entro l'anno non riesce a trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, comunica al dipendente gli importi ancora dovuti che lo stesso lavoratore dovrà versare, autonomamente, entro gennaio 2003, con la maggiorazione dello 0,40% mensile, considerando anche lo stesso mese di gennaio.

A novembre c'è l'acconto. E' opportuno ricordarsi che, sugli emolumenti di novembre, il sostituto d'imposta o l'ente pensionistico opera la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef 2002 in base a quanto esposto nel prospetto di liquidazione mod. 730-3. Chi però vuole che tale acconto sia trattenuto in misura inferiore o non sia affatto trattenuto (perché si ritiene che le imposte dovute per il 2002 siano inferiori, per la presenza, ad esempio, di molti oneri deducibili e/o detraibili), può manifestare tale volontà per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre.

Dichiarazione integrativa. Se ci si rende conto di aver commesso degli errori o delle omissioni in sede di compilazione del modello 730, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, avendo ben presente, però, che quest'ultima non sospende le procedure avviate con la consegna del primo modello 730, per il quale il sostituto d'imposta provvederà comunque ad effettuare i relativi rimborsi spettanti o a trattenere le relative somme dovute.

Errori a proprio danno. Se ci rendiamo conto che abbiamo dimenticato di "scalare" degli oneri deducibili o detraibili, o che abbiamo commesso qualche altro errore e/o omissione che ha comportato un minor rimborso o un maggior debito, è possibile presentare, entro il 31 ottobre 2002, un nuovo modello 730, barrando l'apposita casella "730 integrativo". In tal caso, la nuova dichiarazione va consegnata esclusivamente ad un Caf (anche se l'assistenza era stata in precedenza prestata direttamente dal sostituto d'imposta), al quale va esibita la documentazione giustificativa dell'integrazione effettuata (se l'assistenza era stata fornita dal sostituto, va esibita tutta la documentazione). Il nuovo conguaglio a credito verrà effettuato sulla retribuzione del mese di dicembre 2002.

Errori a danno dell'erario. Se, invece, ci accorgiamo di aver dimenticato di indicare un reddito (o che lo abbiamo indicato in misura parziale), oppure di aver commesso qualche altro errore e/o omissione che ha comportato un minor debito o un maggior credito, è possibile presentare, entro i previsti termini ordinari (31 luglio a banca o posta, 31 ottobre in via telematica), una dichiarazione "correttiva nei termini", utilizzando il modello UNICO 2002 Persone Fisiche. In questa ipotesi occorre versare autonomamente le somme dovute a titolo d'imposta: così, se dal modello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto al credito risultante dal modello 730 (credito che, come già ricordato, sarà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta).

Rettifica oltre i termini. Se sono scaduti i termini per la presentazione del modello UNICO 2002, è possibile avvalersi del "ravvedimento" presentando, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (quindi, entro i termini di presentazione di UNICO 2003), un modello UNICO 2002 integrativo e versando, contestualmente, le imposte dovute, la sanzione ridotta (6% nel caso di errori rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/73, 20% nel caso di errori rilevabili in sede di accertamento) e gli interessi calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giornaliera.

Novità (pro contribuente) dal 1° gennaio 2002. E' possibile integrare una dichiarazione a proprio favore presentandone un'altra entro il termine previsto per quella relativa al periodo d'imposta successivo, senza applicazione di sanzioni. Sarà quindi possibile modificare un 730 relativo ai redditi del 2001 mediante un modello UNICO 2002 da presentare entro il termine di UNICO 2003, ed eventualmente utilizzare subito in compensazione il maggior credito lì esposto.

Claudio Borgnino

http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=1665&giornale=166
9



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI E RELAZIONI ESTERNE

Circolare del 06/04/2006 n. 13

Oggetto: **Modello 730/2006 redditi 2005**. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

INDICE

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006

- 1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
- 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730
- 1.3 Dichiarazione congiunta
- 1.4 Dichiarazione "730-integrativo"
- 1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

- 2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
- 2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta
- 2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta

3. Assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti e dai professionisti abilitati

- 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
- 3.2 Presentazione del modello 730 ai CAF o ai professionisti abilitati
- 3.3 Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati
- 3.4 Controlli sulla documentazione
 - 3.4.1 Documentazione
 - 3.4.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione
- 3.5 Visto di conformità

4. Conguagli

- 4.1 Modalità e termini
- 4.2 Situazioni particolari

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730

Il Modello 730/2006 può essere utilizzato, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

- lavoratori dipendenti e pensionati;

- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

- sacerdoti della Chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap ed Iva.

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Da quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, il modello 730 può essere presentato anche ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006;

- a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2006 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita I.V.A.;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2006 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2005 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA;

- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2006 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta - modelli 770 ordinario e semplificato - quali, ad esempio gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva e i venditori "porta a porta";

- non sono stati residenti in Italia nel 2005 e/o non lo sono nel 2006;

- nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa); - nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro e' cessato.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3 Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta mediante la presentazione del modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2005, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D, rigo D4, del modello 730), o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta.

Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

1.4 Dichiarazione "730-integrativo"

*Qualora il **contribuente** riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un **maggior rimborso o un minor debito**, può presentare una dichiarazione integrativa.*

Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2006, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria per il controllo di conformità.

Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente:

- rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre 2006, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

*- fa pervenire, entro la medesima data del **15 novembre 2006**, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di **dicembre**;*

- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2006, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2006.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2006 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Acconti

Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F7 della Sezione VI. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2006 deve indicare nella colonna 2 del medesimo rigo il minore importo che deve essere trattenuto dal sostituto d'imposta.

*Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di **seconda o unica rata di acconto** o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il **mese di settembre 2006** al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.*

Rateizzazioni

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

Non e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Ai sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. I compensi non spettano:

- alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
- alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Si evidenzia che per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, non spetta

alcun compenso a carico del bilancio dello Stato salvo che "*dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale*".

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.

Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti.

2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2006:

- il modello 730/2006, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il modello 730-1 per la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e il Mod. 730-1 bis per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef nell'apposita busta chiusa, anche se non compilati.

Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF". Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente i modelli 730-1 e 730-1 bis, redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d'imposta". Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, e' tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2006 Persone fisiche.

Il sostituto, in sede di assistenza fiscale, deve determinare l'imposta applicando, se più favorevole al contribuente, la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004, o al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002 dovrà essere indicato, sia per il dichiarante che per il coniuge, l'anno della normativa applicata, nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia", riportata nel prospetto di liquidazione 730-3.

Entro il 15 giugno 2006 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.

Il sostituto entro il 20 ottobre 2006 deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche, e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1 e 730-1 bis, in base alle modalità previste dal provvedimento del 17 gennaio 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006, integrato con provvedimento del 1 febbraio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2008.

Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

3. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati

3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'individuare i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale definisce, all'articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell'assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;

informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui

costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.

Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da quest'anno anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attività, previste dal citato art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 241 del 1997:

- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto;
- inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

All'attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2 e 3, 21 - 22 - 25 e 26 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare, considerato che l'art. 35, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone il rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione da parte del soggetto responsabile dell'assistenza fiscale prestata, i professionisti sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate la preventiva comunicazione prevista dall'art. 21 del DM n. 164 del 1999, allegando la documentazione ivi elencata. Da tale adempimento sono esentati coloro che abbiano già effettuato tale comunicazione ai fini della dichiarazione unificata. Per completezza, si richiama la disposizione di cui all'art. 22 del citato DM 164 in base alla quale il massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all' art. 5, comma 3 lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte.

In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista. Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali con previsione di un massimale almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, potrà anche

utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza prestata a tutti i contribuenti per la presentazione del Mod. 730.

Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall'art. 3, comma 3 ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Non spetta, invece, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, salvo che "dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale".

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato come pure il contribuente esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, che abbia per qualsivoglia motivo interesse alla presentazione della stessa, purché il credito o il debito derivante dalla liquidazione sia superiore a 12 euro.

3.2 Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 15 giugno 2006:

- il modello 730/2006 già compilato e sottoscritto oppure chiedere assistenza per la compilazione;
- i modelli 730-1 e 730-1 bis con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui e' socio.

3.3 Adempimenti dei CAF o dei professionisti abilitati

Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e dei modelli 730-1 e 730-1 bis consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF o il professionista abilitato deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2006 - Persone fisiche. La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato. A partire da quest'anno, il Caf e il professionista devono indicare nel Mod. 730-2 se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel Mod. 730-2. Ad esempio, le spese farmaceutiche si intendono elencate analiticamente se indicate separatamente dalle altre spese sanitarie, con la relativa indicazione dell'importo, anche complessivo, della spesa sostenuta. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o al professionista abilitato che ha rilasciato il visto di conformità.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF o il professionista abilitato elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte. Il CAF o il professionista abilitato deve determinare l'imposta

applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, dovrà essere indicato, sia per il dichiarante che per il coniuge, l'anno della normativa applicata, nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia", riportata nel prospetto di liquidazione 730-3.

Entro il 30 giugno 2006, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006, integrato con provvedimento del 1 febbraio 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:

- gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
- i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
- la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell' Irpef.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato nel prospetto di liquidazione, gli stessi devono rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica dal CAF o dal professionista abilitato all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2006 persone fisiche.

Il CAF o il professionista abilitato deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 30 giugno 2006, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio. I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto

nell'ultima pagina. Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. E' opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico. Al fine di favorire lo sviluppo del telematico e' opportuno l'uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa e IPOST (Istituto Postelegrafonici). I sostituti d'imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione. Entro il 20 ottobre 2006, il CAF e il professionista abilitato trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché i dati variati a seguito delle rettifiche.

Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e dei modelli 730-1 e 730 -1 bis con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2008.

3.4 Controlli sulla documentazione

Il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente non e' tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quanto previsto al paragrafo 3.5, ne' quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta. Con particolare riguardo alle deduzioni per figli a carico di cittadini extra-comunitari, il Caf o il professionista abilitato deve riconoscere le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto o altrimenti verificare lo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti ovvero equivalente documentazione validamente

formata nel paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese d'origine.

3.4.1 Documentazione

Il CAF e il professionista abilitato devono controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell'Agenzia delle entrate, dovrà essere effettuato il controllo della seguente documentazione:

- la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
- le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2005, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;
- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita, ad esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale ovvero dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia;
- il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;
- tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le "spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio". Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia (Cfr. circolare n. 26/E del 31 maggio 2005).

3.4.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la necessità dell'acquisto, per se stesso o per i familiari a carico, di medicinali da banco per i quali non è prevista la prescrizione medica: in particolare se lo scontrino riporta la dicitura generica e non specifica "medicinali" o "farmaci", l'autocertificazione deve attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci e non ad altri prodotti non sanitari presenti in farmacia;
- la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità. Inoltre, il contribuente può autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti.

3.5 Visto di conformità

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l'ammontare dei redditi dichiarati nel modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni.

I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita.

Se il CAF trasmette elementi falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, e' prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

4. Conguagli

4.1 Modalità e termini

*I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal **mese di luglio** , devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati entro il **30 giugno 2006**.*

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

*I sostituti devono tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2006**.*

E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

*Qualora si verifichi il **passaggio di dipendenti**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro**, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.*

Da quest'anno, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n.80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, ne' a credito ne' a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare e' insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2006.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di **luglio 2006**.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2006.

Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la **retribuzione mensile e' insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'**interesse dello 0,40 per cento mensile** riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2006 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di **novembre 2006** e' trattenuto l'importo dell'unica o della **seconda rata di acconto per l'Irpef**.

Se tale retribuzione e' insufficiente l'importo residuo e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento e' effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

*Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, **entro il mese di dicembre 2006**, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.*

La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

*I conguagli derivanti da **dichiarazioni integrative** devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel **mese di dicembre**.*

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta

- la cessazione del rapporto di lavoro ovvero*
- l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione,*

il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione,

mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute,

che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

PROBLEMATICHE

e

CASI PARTICOLARI

relativi all'applicazione dell'ASSISTENZA FISCALE

nella Procedura Stipendi CINECA

Comunicazione da restituire al Caf o Professionista abilitato

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli**

4.1 Modalità e termini così prevede:

*E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e **restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati** quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.*

Occorrerà quindi che il sostituto d'imposta:

- **verifichi** la completezza e la conformità dei dati contenuti
- **protocolli** la comunicazione con la Data di ricezione
- **controlli** i dati pervenuti dal Caf o dal Professionista abilitato.

In particolare, come riporta la Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto:

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

il sostituto d'imposta dovrà escludere dall'applicazione dell'Assistenza fiscale soggetti che:

- non siano propri dipendenti

- all'atto della presentazione della dichiarazione abbiano cessato, per qualsivoglia motivo il rapporto di lavoro, compreso il caso di decesso

- non siano residenti nel 2005 o nel 2006.

Un caso che si presenta abbastanza di frequente è:

Caf o Professionista abilitato che comunica una prima comunicazione di tipo Ordinario alla quale ne segue un'altra sempre di tipo Ordinario

Partendo dal presupposto che non è possibile inviare (quindi accettare) più di una comunicazione di tipo Ordinario, occorre accordarsi con il Caf o con il Professionista abilitato al fine di rendere coerente la comunicazione complessiva.

Un'attenzione speciale invece sarà necessario porre a casi un po' più critici come ad esempio:

Nome e Cognome comunicato dal Caf o dal Professionista abilitato esistono nell'Anagrafica della Procedura CSA, ma il codice fiscale è diverso, in sintesi:

- soggetto presente in Anagrafica con un codice fiscale diverso

è indispensabile verificare quale sia il codice fiscale corretto del soggetto ed agire di conseguenza mediante comunicazione al Caf o Professionista abilitato oppure intervenendo sugli Archivi della Procedura CSA.

Potrebbe presentarsi la seguente situazione:

Il Caf o il Professionista abilitato invia una prima comunicazione di tipo Ordinario ed una successiva di tipo Rettificativo, entrambe in tempo utile per essere liquidate entro il mese di luglio.

E' noto dalle istruzioni di compilazione del Mod. 770 2006 (relativo all'anno 2005) che non è consentito effettuare operazioni di conguaglio Mod-730 Rettificativo prima del mese di agosto (il software di controllo del file Mod.770, in presenza di una comunicazione rettificativa effettuata nel mese di luglio, produce un errore bloccante), perciò pur pervenendo la comunicazione in tempo utile per essere effettuata nello stesso mese di luglio, non è possibile procedere.

IMPORTI INFERIORI AI 12 EURO

Una importante novità del Mod. 730 del 2006 riguarda il **limite di esonero del pagamento**, che è stato armonizzato a quello di UNICO.

A partire dal 1.1.2006 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 137, della Legge 23.12.2005 n. 266, **con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o rimborso del credito d'imposta** se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di **12 Euro**.

Di seguito viene riportato il testo esatto della disposizione legislativa:

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2005 - Supplemento ordinario n. 211

.....
.....
137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Considerato che nelle dichiarazioni gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di Euro, i versamenti si dovranno eseguire a partire da 13 Euro.

Finora questa regola era applicata solo alla dichiarazione UNICO (fino al 2005 con il limite dei 10,33 Euro), con la conseguenza che si trattenevano o si rimborsavano anche importi di pochi euro.

In pratica se vengono comunicati importi inferiori o uguali a 12 Euro, questi non devono essere liquidati, ossia né trattenuti, né rimborsati; se per errore verranno liquidati importi inferiori o uguali ad 12 Euro, occorrerà provvedere a restituire o trattenere (in dipendenza del fatto che si tratti di un debito o di un credito). Non essendo ancora state pubblicate le istruzioni relative al Mod. 770 del 2007 (relative agli importi del 2006), non è noto come questa situazione possa essere intercettata dal software di controllo del file (Mod.770) e quanto eventualmente sia bloccante per l'invio della dichiarazione stessa.